



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ALBERTINI, CONTE e DALLA TOR

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2016

Modifica degli articoli 34-*bis* e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive di merito e di funzioni direttive

ONOREVOLI SENATORI. - È a tutti evidente che oggi, più che mai, gli uffici giudiziari richiedono una sempre maggiore professionalità e ciò assume particolare rilievo con riguardo alla copertura degli uffici direttivi e semidirettivi, nel cui ambito risulta indefettibile la presenza di magistrati con una notevole esperienza.

Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in particolare, agli articoli 34-*bis* e 35, ha previsto che per poter concorrere ad un posto direttivo o semidirettivo, i magistrati ordinari devono congiuntamente soddisfare due requisiti: da un lato la permanenza nella nuova funzione per almeno i quattro anni precedenti il loro collocamento a riposo per limiti di età (oggi settanta anni a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), dall'altro avere già svolto almeno tre anni di servizio nella funzione che intendono lasciare.

Il nuovo contesto normativo, così come riformato dal citato decreto-legge n. 90 del 2014, appare del tutto irragionevole soprattutto se si considera la notevole riduzione di ben cinque anni dell'età massima pensionabile: imporre il requisito di una permanenza temporale minima di quattro anni

nel «nuovo» ufficio con funzioni semidirettive di merito o con funzioni direttive quando è richiesta la permanenza di soli tre anni nell'ufficio di provenienza sembra chiaramente illogico dal momento che entrambi i termini hanno l'identico e comune scopo di garantire la continuità della direzione degli uffici giudiziari e la sempre maggior efficienza del servizio giustizia.

Risulta opportuno, quindi, per ragioni di coerenza, ricondurre i termini temporali al precedente assetto normativo, al fine di arginare, tra l'altro, gli effetti dell'abbassamento da settantacinque a settanta anni dell'età pensionabile dei magistrati. Il presente disegno di legge introduce, pertanto, una modifica agli articoli 34-*bis* e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive di merito e di funzioni direttive, abbassando il termine minimo di permanenza da quattro a tre anni e adeguandolo a quello previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sui «tramutamenti successivi» in cui si prevede espressamente che il magistrato «non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli articoli 34-*bis*, comma 1, e 35, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

